

**Convenzione per la fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui
all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta - CIG 5865759175**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale
in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,
iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al
n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona
del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale
conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609
registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate –
Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche “*S.C.R. – Piemonte S.p.A.*”)

E

Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede legale in Ivrea (TO),
Via dei Cappuccini n. 22/A, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n.
00488490012, REA 27117 di Torino, P. IVA 00488490012, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ing. Ivan Rizieri
PESCARIN (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”);

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.-
Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt.
3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2
L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,
relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti
che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad

aderire alla presente convenzione;

c) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con atto del Direttore Amministrativo n. 167 del 31/07/2014, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta mediante il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;

d) i quantitativi massimi di energia elettrica e della relativa certificazione di provenienza da fonti rinnovabili (GO), indicati per ciascuno tipologia di fornitura, sono:

A) Energia elettrica in Media Tensione – Altri usi:

A1) *Prestazione principale:* max 375,65 GWh di cui 37,65 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro 31.001.643,20 I.V.A. esclusa;

A2) *Prestazione opzionale:* Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 75,13 GWh, per max Euro 75.130,00 I.V.A. esclusa.

B) Energia elettrica in Media Tensione – Illuminazione Pubblica:

B1) *Prestazione principale:* max 24,60 GWh di cui 2,46 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro 2.046.277,20 I.V.A. esclusa;

B2) *Prestazione opzionale:* Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 4,92 GWh, per max Euro 4.920,00 I.V.A. esclusa.

C) Energia elettrica in Bassa Tensione – Altri usi:

C1) *Prestazione principale:* max 192,93 GWh di cui 19,29 GWh di

energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro 16.084.959,96 I.V.A. esclusa;

C2) Prestazione opzionale: Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 38,59 GWh, per max Euro 38.586,00 I.V.A. esclusa.

D) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica:

D1) Prestazione principale: max 158,86 GWh di cui 15,88 GWh di energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per complessivi max Euro 12.155.649,48 I.V.A. esclusa;

D2) Prestazione opzionale: Certificazione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 31,77 GWh, per max Euro 31.181,04 I.V.A. esclusa.

e) per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario rende disponibile, senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di energia elettrica pari al 10% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto fino ad un volume energetico massimo pari a 37,65 GWh per la Media Tensione – Altri Usi, a 2,46 GWh per la Media Tensione – Illuminazione Pubblica, a 19,29 GWh per la Bassa Tensione – Altri usi, a 15,88 GWh GWh per Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica, la cui origine sia certificata da fonti di energia rinnovabili, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato tecnico;

f) per ciascuna tipologia di fornitura, il Fornitore aggiudicatario si impegna inoltre a rendere disponibile alle condizioni economiche indicate in offerta, e su richiesta espressa da parte di ciascuna Amministrazione,

un'ulteriore quota di energia elettrica, rispetto al comma 5, la cui origine sia certificata tramite sistema GO, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato Tecnico, fino ad un ammontare massimo del 20% del quantitativo massimo di energia elettrica della corrispondente tipologia;

g) con atto del Direttore Amministrativo n. 199 del 14/10/2014, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente, subordinatamente al completamento dell'esito positivo delle verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 11, comma 8 del D.Lgs. 163/06 s.m.i, l'appalto alla società Azienda Energia e Gas Società Cooperativa;

h) con atto del Direttore Amministrativo n. 212 del 17/11/2014, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha confermato, a conclusione dell'istruttoria circa il possesso da parte dei concorrenti aggiudicatari dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., l'aggiudicazione dell'appalto alla società Azienda Energia e Gas Società Cooperativa;

i) il Fornitore aggiudicatario della presente Convenzione ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della stessa, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 2.094.433,24= polizza n. 9146.5005750.13, rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro n. 6069100260870, rilasciata da Milano Assicurazioni

S.p.A. con massimale pari a quanto indicato all'art. 11 comma 8 della presente Convenzione;

j) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 11 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

k) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 e per la Regione Valle D'Aosta, per

complessivi Euro 41.888.664,90 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso pari a Euro 0, suddiviso nelle seguenti quattro tipologie di

fornitura:

A) Energia elettrica in Media Tensione – Altri usi: complessivi max Euro

21.188.143,97 I.V.A. esclusa, di cui:

A1) Prestazione principale: max 375,65 GWh di cui 37,65 GWh di

energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per

complessivi max Euro 21.136.920,33 I.V.A. esclusa;

A2) Prestazione opzionale: Certificazione di energia elettrica da fonti

di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 75,13 GWh, per max

Euro 51.223,63 I.V.A. esclusa.

B) Energia elettrica in Media Tensione – Illuminazione Pubblica: complessivi

max Euro 1.398.506,25 I.V.A. esclusa di cui:

B1) Prestazione principale: max 24,60 GWh di cui 2,46 GWh di

energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per

complessivi max Euro 1.395.151,79 I.V.A. esclusa;

B2) Prestazione opzionale: Certificazione di energia elettrica da fonti

di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 4,92 GWh, per max

Euro 3.354,46 I.V.A. esclusa.

C) Energia elettrica in Bassa Tensione – Altri usi: complessivi max Euro

10.993.033,64 I.V.A. esclusa di cui:

C1) Prestazione principale: max 192,93 GWh di cui 19,29 GWh di

energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per

complessivi max Euro 10.966.725,70 I.V.A. esclusa;

C2) Prestazione opzionale: Certificazione di energia elettrica da fonti

di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 38,59 GWh, per max
Euro 26.307,93 I.V.A. esclusa.

D) Energia elettrica in Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica: complessivi
max Euro 8.308.981,05 .V.A. esclusa, di cui:

D1) Prestazione principale: max 158,86 GWh di cui 15,88 GWh di
energia elettrica certificata proveniente da fonti rinnovabili, per
complessivi max Euro 8.287.721,82 I.V.A. esclusa;

D2) Prestazione opzionale: Certificazione di energia elettrica da fonti
di energia rinnovabile (Opzione Verde): max 31,77 GWh, per max
Euro 21.259,23 I.V.A. esclusa.

2. Relativamente alla prestazione principale di cui all'Art 2 comma 1 lett.
A1), B1), C1) e D1), il Fornitore aggiudicatario si obbliga, altresì, a fornire,
senza alcun onere aggiuntivo per le Amministrazioni contraenti, una quota di
energia elettrica pari al 10% del quantitativo effettivamente fornito, e pertanto
fino ad un volume energetico massimo pari a 37,65 GWh per la Media
Tensione – Altri Usi, a 2,46 GWh per la Media Tensione – Illuminazione
Pubblica, a 19,29 GWh per la Bassa Tensione – Altri usi, a 15,88 GWh GWh
per Bassa Tensione - Illuminazione Pubblica, la cui origine sia certificata da
fonte rinnovabile, secondo quanto meglio disciplinato all'art. 8 del Capitolato
Tecnico.

3. Relativamente alla prestazione opzionale di cui all'Art. 2 comma 1 lett.
A2), B2), C2) e D2), è facoltà di ciascuna Amministrazione richiedere al
Fornitore l'approvvigionamento, alle condizioni economiche sopraindicate e
su richiesta espressa da parte dell'Amministrazione stessa, una ulteriore quota
di energia elettrica la cui origine sia Certificata da fonte rinnovabile (GO) in

misura non superiore al quantitativo massimo indicato alle citate lettere A2), B2) C2) e D2). Tale prestazione è eventuale e sarà attivata solo qualora ciascuna Amministrazione, mediante l'Ordinativo di fornitura e sui singoli Punti di Prelievo indicati, lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che esista alcun diritto in capo al Fornitore alla richiesta della stessa.

4. I quantitativi massimi di cui al precedente comma 1 esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà fornire energia elettrica alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura.

5. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della Convenzione fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente Convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo

quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

7. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di energia elettrica, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2015 sino alle ore 24:00 del 31/12/2015 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non siano esauriti i quantitativi massimi di energia stabiliti all'art. 2 comma 1, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.- Piemonte S.p.A..
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascuna tipologia di fornitura, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei POD e dell'indicazione dei relativi consumi presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2015. La data di inizio di erogazione dell'energia elettrica coincide, salvo diversa data concordata tra le Parti, col primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di

ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2015, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell'Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell'energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;
- d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;
- e) emettere fatture nella forma richiesta dalla singola amministrazione

(una fattura unica per raggruppamento di Punti di Prelievo definito dalle Amministrazioni o fatture disgiunte, una per ciascun Punto di Prelievo);

f) mettere a disposizione, su un' apposita area web predisposta e gestita a sua cura, i dati di riepilogo e di dettaglio relativi al monitoraggio della fornitura, di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico, che dovranno essere scaricabili su file in formato .xls e inviati tramite e-mail congiuntamente alla fatturazione;

g) emettere fattura mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEG e s.m.i. e così come indicato all'art. 10 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità e i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel rispetto di quanto richiesto in ciascun Ordinativo di Fornitura, pena l'applicazione delle penali.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, così come previsto e disciplinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico "Monitoraggio della fornitura" che si richiama integralmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di energia elettrica oggetto di ciascun

Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 10 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).

2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente Convenzione.

3. Le fatturazioni avverranno mensilmente, secondo quanto previsto dalla Del. 152/06 dell'AEEG e s.m.i., indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi.

Nella stessa data di emissione, la fattura sarà anticipata in formato elettronico all'indirizzo e-mail indicato dall'Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura. L'invio cartaceo deve seguire immediatamente l'emissione della fattura.

I predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tale fine.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conto Corrente dedicato (anche in maniera non esclusiva) acceso presso Monte dei Paschi di Siena agenzia di Ivrea (TO)

IBAN IT07V0103030540000000568121;

le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso

sono:

Ivan RIZZIERI PESCARIN C.F. PSCVRZ35M01C057F;

Gianni CIMALANDO C.F. CMLGNN50C02H861L;

Vincenzo LILLI C.F. LLLVCN68B01F462C.

4. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinata alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato entro il termine di cui al comma 3 per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.

ARTICOLO 8 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DELL'ART. 4 COMMA 2 BIS DELLA L.R. 19/2007 E S.M.I.

1. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 bis della L.R. 19/2007 e s.m.i., l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare a S.C.R. Piemonte S.p.A. una commissione pari allo 0,5 % da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, dei corrispettivi di fornitura così come definiti dall'art. 10, comma 1 del Capitolato Tecnico, realizzati e liquidati con riferimento agli acquisti effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai

sensi della normativa vigente.

2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore è tenuto a trasmettere a S.C.R. Piemonte S.p.A., per via telematica ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e dell'art. 38 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei quattro trimestri dell'anno solare, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante l'importo delle fatture emesse nonché di quelle liquidate nel trimestre di riferimento. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, reports specifici, nel formato elettronico richiesto da S.C.R. Piemonte S.p.A. o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da S.C.R. Piemonte S.p.A., contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento almeno i seguenti elementi di rendicontazione:

- a) numero;
- b) data di emissione;
- c) indicazione amministrazione contraente;
- d) oggetto con almeno il riferimento alla Convenzione;
- e) imponibile beni afferenti alla Convenzione;
- f) quantitativo;
- g) importo IVA;
- h) totale fattura.

3. S.C.R. Piemonte S.p.A., decorsi trenta giorni solari dal ricevimento della dichiarazione sostitutiva sopra citata, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione unicamente per quelle fatture che risulteranno

essere state liquidate.

Trascorsi 6 mesi dall'ultima rendicontazione trimestrale, S.C.R. Piemonte

S.p.A. procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione per gli importi residui ancorchè non liquidati.

4. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da S.C.R. Piemonte S.p.A. mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente dedicato avente IBAN n. IT 05 C 01030 01000 000005500093.

5. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse e liquidate dalle Amministrazioni Contraenti decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art.5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..

6. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini sopra descritti comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.

7. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato sopra indicato.

8. S.C.R. Piemonte S.p.A., ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, se del caso, le Amministrazioni Contraenti. Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la mancata

trasmissione della documentazione o la riscontrata falsità della stessa sono

valutate anche ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 163/2006 e

s.m.i.

ART. 9 – PENALI

1. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla Data di Attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale l'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato.

2. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 10 comma 10 del Capitolato Tecnico (mancata comunicazione dei dati reali di consumo da parte del Distributore Locale nei tempi indicati nelle disposizioni contenute nell'Allegato A del TIS e nella Deliberazione 1 Marzo 2012 65/2012/R/EEL dell'A.E.E.G.), per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non sia corrispondente ai dati reali di consumo, le Amministrazioni potranno applicare al Fornitore una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. Tale penale verrà applicata dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data di ricevimento della fattura corretta. In ogni caso non verranno applicate penali nel caso in cui la responsabilità del dato eventualmente errato sia attribuibile al Distributore Locale.

3. Per ogni intervallo di 7 gg solari di ritardo oltre il termine previsto per l'invio, a seguito di contestazione, della fattura nella forma richiesta, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD fatturato.

4. Per ogni mancato invio del report mensile, ciascuna Amministrazione potrà

applicare una penale dell'1 (uno) per mille dell'importo stimato dell'Ordinativo di fornitura.

5. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi successivi all'emissione di fattura in acconto, fatto salvo quanto previsto all'art. 10, comma 10 del Capitolato tecnico, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD non conguagliato.

6. Per ogni giorno di ritardo nell'invio dei Certificati GO secondo le modalità di cui all'art. 8 comma 10 del Capitolato Tecnico, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare stimato annuo di ciascun POD interessato.

Nel caso in cui la tardiva attivazione della fornitura determini a carico dell'Amministrazione l'applicazione della tariffa di salvaguardia, il Fornitore dovrà farsi carico del maggior onere dovuto dall'Amministrazione Contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell'importo maggiore da questa corrisposto.

Oltre alle specifiche penali sopraindicate, in caso si accertino altri tipi di inadempienze, dopo le opportune segnalazioni al Fornitore, ogni Ente contraente si riserva la facoltà di richiedere un adeguato indennizzo rapportato alla gravità dell'inadempienza, di importo compreso tra lo 0,2 e l'1 per mille del valore stimato dell'Ordinativo di fornitura.

7. In caso di mancato invio dei report mensili di cui all'art. 13 del Capitolato Tecnico nel termine stabilito, sarà facoltà di S.C.R. applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di ritardo.

8. Per la mancata operatività del Call Center di cui all'art. 11 del Capitolato

Tecnico, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**ART. 10 – PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 commi 1 - 7 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 commi 1 - 7 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 8 e 9 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. – Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 9 commi 8 e 9 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 1 - 7, sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9 commi 8 e 9 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente

comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 11 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

La cauzione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data



dall'attivazione della Convenzione, e nei confronti delle Amministrazioni

Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del

pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto

il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

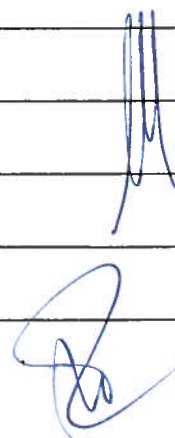
8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione con massimale unico per sinistro di Euro 5.000.000,00.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale di Euro 5.000.000,00 con sottolimito per persona di Euro 2.500.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ingiustificata sospensione del servizio;
- subappalto non autorizzato;



- cessione di tutto o parte del contratto;

- fallimento o altre procedure concorsuali;

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

2. Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione, qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data

di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

5. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

6. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

7. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 13 – SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..

**ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E
REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 15 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il dott. Vincenzo LILLI, Responsabile della fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'Ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 9, 10, 12 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 11 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le eventuali spese relative al bollo ed alla eventuale registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario.

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Fornitore di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì **15 GEN 2015**

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



Il Fornitore

Ivan Rizieri Pescarin
AZIENDA ENERGIA E GAS
IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Dott. Ing. Ivan Rizieri PESCARIN, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Torino, li 15 GEN 2015

Il Fornitore

Ivan Rizieri Pescarin
AZIENDA ENERGIA E GAS
IL PRESIDENTE